



Tribunale di Pesaro



ORDINE
DEGLI AVVOCATI
DI PESARO



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Pesaro

**PROTOCOLLO PER LA TRATTAZIONE DI UDIENZE CIVILI INNANZI
AL TRIBUNALE E ALL'UFFICIO DEI GIUDICI DI PACE TRAMITE
TRATTAZIONE SCRITTA
- art. 83 lett. h) D.L. 18/2020**

STIPULATO FRA

**TRIBUNALE DI PESARO
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PESARO
CAMERA CIVILE DI PESARO
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PESARO**

Visto il D.L. n. 11 dell'8.3.2020 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

Visto il D.P.C.M. del 9.3.2020;

Visto il D.L. n.18 del 17 marzo 2020;

Visto il D.L. n. 21 dell' 8 aprile 2020;

Viste le Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 adottate dal CSM ((*Delibera Plenaria CSM del 26 marzo 2020*))

Visto lo schema di protocollo relativo alle udienze civili a trattazione scritta (art. 83 comma 7 lett.h) D.L. n. 18 del 2020) allegato alle suddette linee guida, redatto a seguito di interlocuzione con la DGSIA (Direzione Generale dei Servizi Informativi Automatizzati) ed il CNF (Consiglio Nazionale Forense);

Ritenuto che le indicazioni operative di cui all'anzidetto strumento possano essere condivise ai fini della organizzazione delle attività giurisdizionali durante la fase di emergenza, quindi sino al 30.06.2020 salvo ulteriori proroghe di legge;

Lette le previsioni dell'art. 83 D.L. 18/2020, secondo cui "...Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: ... h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice."

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1) Il giudice dispone che l'udienza venga svolta secondo le modalità previste dall'art. 83 lett. h del D.L. 18/2020 con provvedimento telematico, assegnando ad entrambe le parti un primo congruo

termine, per il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ed un secondo termine per eventuali note di replica;

2) la cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note e le note di replica ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta";

3) considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di "svolgimento" delle udienze civili, si potrà: a) mantenere la data di udienza già fissata (opzione da privilegiare, salvo casi eccezionali); b) stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria; c) fissare una data ex novo. Il termine assegnato per il deposito delle note scritte andrà a scadere successivamente a quelli già eventualmente assegnati dal giudice alle parti per il deposito degli scritti difensivi funzionali alla udienza trattata con la modalità disciplinata dal presente protocollo;

4) l'udienza comunque fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato "fuori udienza" il provvedimento del giudice; se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all'ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza;

5) il giudice, alla data fissata, verifica la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui al punto 1); da quella data decorrono i termini di legge per l'assunzione dei provvedimenti istruttori (che conterranno l'indicazione della data dell'udienza di prosecuzione), ovvero di quelli decisori;

6) I difensori depositeranno in via telematica nei termini assegnati ai sensi del punto n.1) note scritte, da denominarsi "note di trattazione scritta" (o *dicitura similare*), contenenti istanze e conclusioni, e "note scritte di replica" (o *dicitura similare*), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. inibitoria; istanza ex art. 348 bis, ecc.), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;

7) Si procederà con le modalità di cui al presente protocollo anche nei casi di cui all'art. art. 281 sexies c.p.c.. Il giudice, entro il giorno dell'udienza, depositerà la decisione. Su richiesta anche solo di una delle parti costituite, da comunicare tempestivamente anche alle altre parti ed al giudice, quest'ultimo non procederà nei sensi di cui sopra, ma avvierà l'udienza da remoto mediante "stanza virtuale".

8) Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il giudice potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito delle note scritte di cui al punto 1), le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;


9) Per i magistrati onorari lo svolgimento dell'udienza con trattazione scritta andrà attestato dal Dirigente della cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici (al fine della remunerazione).

Pesaro il 21 aprile 2020

Il Presidente del Tribunale
Dott. Giuseppe Luigi Pietro Fanuli


Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati

Avv. Cinzia Fenici



Il Presidente della Camera Civile

Avv. Edoardo Mensitieri



Il Procuratore della Repubblica

Dott.ssa Cristina Tedeschini

